

b. GLI ORGANISMI DI CONTROLLO DELLE ACQUE PRIMA DEL

1541.

Dopo che nel XIII secolo le acque defluenti in Milano ebbero una definitiva sistemazione, il loro utilizzo, per irrigare prati ed orti e soprattutto per muovere le ruote degli opifici, arrivò fino al limite che le possibilità di quel periodo consentivano.

Gli utenti, per difendere e per sancire i loro diritti acquisiti, si diedero ordinamenti precisi o si unirono in società consorziali (17).

Per l'Olona, una simile associazione di utenti si formò nel 1236. Il consorzio degli utenti dei numerosi mulini posti lungo l'Olona-Vepra all'interno della città ed entro sei "miliaria" da essa, nominò un suo console, o rappresentante, per salvaguardare i diritti precostituiti sulle acque del fiume, minacciati dal comune che aveva deciso di deviare l'Olona per intero, introducendolo in città (18).

I molinari temevano che l'opera progettata potesse re

care danno ai loro interessi e, pertanto, si opposero alle decisioni del potere pubblico unendosi in un fronte compatto, di cui facevano parte alcune tra le più antiche ed autorevoli fondazioni ecclesiastiche cittadine e diversi utenti laici (19).

Questo patto, o consorzio, tra gli utenti dell'Olona, come anche quelli fatti dagli utenti delle acque del Nirone o della Vettabbia (20), che erano nati come semplici accordi tra privati, vennero poi formalizzati e confluirono negli statuti cittadini del XIV e XV secolo, assumendo carattere di normativa pubblica (21).

Il console, eletto in origine dai molinari d'Olona per rappresentare i loro diritti, venne in seguito garantito dagli statuti, che istituirono anche un articolo e organico personale deputato a tutelare i diritti d'acqua sui fiumi, con speciale attenzione per l'Olona.

Il console era coadiuvato, nella sua opera di tutela dei diritti d'acqua statuiti, da un camparo, eletto anch'egli dai molinari, o dallo stesso console, e con -

fermato dal Vicario di Provvisione (22).

Anche i proprietari di prati nella valle dell'Olona, in una rappresentanza di quattro o sei, venivano cooperati alla tutela e al buon deflusso delle acque del fiume, collaborando con un ufficiale appositamente eletto (23): "Sia elezudo uno officiale forastero ju-riperito el quale no habia altro officio et che debia soprastare a far che l'acqua de la Olona, Vedra, Naviglio, Nerone e Seveso continuamente corrano a la citade de Milano" (24).

L'incarico di questo giudice delle acque durava un anno, al termine del quale il suo lavoro veniva sindacato. Va, però, tenuto presente che, fin dal XIII secolo, era invalso eleggere un certo numero di "buoni uomini", che curassero i singoli canali.

Ad esempio, in seguito alle grandi opere idrauliche eseguite intorno al Naviglio del Ticino, il 28 novembre 1271, alla presenza del Podestà e dei consoli delle quattro società, cioè dei Capitani del popolo, della Mota e della Credenza e dei valvassori, venne pro-

posto e deciso che si delegassero alla cura e alla custodia del Naviglio del Ticino, del Ticinello e della Vettabbia, considerata la grande importanza di questi canali, quattro persone, due laici e due religiosi, munite delle opportune facoltà per intervenire a distribuire le spese fatte per il funzionamento dei canali, su coloro che ne traevano beneficio (25).

Il Bruschetti sostiene che queste persone, delegate alla tutela dei tre canali e chiamate Maestà o Questori delle acque, con il passare del tempo assunsero la cura di altri canali ed ebbero alle loro dipendenze ingegneri, commissari speciali e custodi o campari per ciascuno di essi.

Questi ufficiali ricevettero successivamente altre attribuzioni e formarono parte del Tribunale dello Stato, detto Magistrato per le entrate straordinarie (26).
Questa magistratura milanese, di cui si ha per la prima volta notizia nel 1271, "è una delle più antiche tra i comuni lombardi, ha tradizioni più remote e non meno illustri di quelle del Magistrato alle acque di

*di Monina
di Calò*

Venezia, e durò sino alla seconda metà del XVIII secolo" (27).

G. Porro Lambertenghi, nelle note agli Statuti delle strade e delle acque del Contado di Milano fatti nel

1346, afferma che anche per il Nirone venne eletto un comitato di sorveglianza formato da sei persone, così si può desumere dallo statuto di quel fiume, fatto nel 1260, e ipotizza anche che, in luogo di lasciare un comitato di sorveglianza per ciascun canale o fiume, si sia creato, con il passare del tempo, un solo tribunale per tutti, da identificare, appunto, con il Magistrato per le entrate straordinarie (28).

Lo stesso Porro Lambertenghi ammette, però, che per l'Olona non vi è documentazione storica certa che testimoni l'istituzione di un comitato di sorveglianza, a cui l'ufficiale o giudice delle acque dell'Olona fosse sottoposto (29).

I "Sesi o Quattro, che hanno li prati ne la valle de la Olona", che erano tenuti a collaborare con l'ufficiale delle acque, si legge al cap. LXX degli statuti del

1346, e che il Lambertenghi è propenso a considerare come un comitato di sorveglianza a somiglianza di quello per il Nirone o per il Naviglio del Ticino, Ticino - nello e Vettabbia (30), sono invece da ritenersi sicuramente i rappresentanti dei proprietari di prati lungo il corso dell'Olonna.

L'istituto dei sindaci, ovvero dei rappresentanti dei possessori di prati, si ritrova identico nelle Nuove Costituzioni del 1541, dove essi venivano posti a collaborare con l'ufficiale delle acque, chiamato, in quei nuovi statuti, Commissario d'Olonna (31).

E' comunque certo che, già nel periodo ducale, la gestione delle acque era di competenza del Magistrato Straordinario e continuò ad esserlo anche dopo il periodo compreso tra il 1541 e il 1563, durante il quale i due Magistrati, quello Ordinario e quello Straordinario, furono unificati con l'intento di porre fine ai frequenti conflitti di competenza e per semplificare la gestione finanziaria dello Stato (32).

Nel XVI secolo il Magistrato Straordinario, riguardo al

le acque interne dello Stato, aveva una duplice competenza d'intervento. Esso assolveva ad una funzione esecutiva, amministrando direttamente i fiumi e soprattutto i canali; attraverso i propri dipendenti, quali eseguivano la specifica sorveglianza dei corsi d'acqua e la manutenzione degli stessi.

Il Magistrato riscuoteva anche le penali comminate agli utenti in caso di infrazioni o di illeciti usi delle acque. A questo Magistrato ricorreva anche il Governatore per consultazioni in caso di concessioni gratuite ed onerose dei diritti sulle acque.

La seconda competenza del Magistrato Straordinario era quella giudiziaria nelle controversie che insorgevano tra il Fisco e gli utenti; quando, invece, le contese non riguardavano la materia fiscale, ma concernevano le entrate camerali, esso agiva come rappresentante della Camera (33).

La funzione giudiziaria del Magistrato Straordinario era naturalmente rivolta anche a dirimere le continue controversie che nascevano tra gli stessi utenti.

I rapporti di interdipendenza nell'uso comune delle acque, a cui gli utenti erano costretti, erano fonte di dissidi che si ripetevano, nelle loro motivazioni, sempre uguali, poichè la sottrazione di un bene così prezioso e così difficilmente divisibile, come le acque di un fiume, veniva attuata con la semplice missione degli edifici partitori e con l'inadempienza degli utenti più a monte nell'approntare i canali che avrebbero dovuto ricondurre le acque nell'alveo principale, dopo essere state usate per irrigare i prati. Queste infrazioni alimentavano liti e disagi che sono un'annosa costante della storia del fiume Olona.

Il Magistrato Ordinario aveva, invece, riguardo alle acque, una competenza limitata alla sorveglianza sugli appalti alle imprese che eseguivano i lavori di riparazione dell'alveo e delle sponde dei fiumi e dei grandi canali e all'imposizione e riscossione delle annate sui redditi derivanti dall'uso delle acque di proprietà della Camera.

Il Magistrato ordinario esercitava una funzione anche

giudiziaria quando su queste materie insorgevano conteste tra il Fisco e le imprese appaltate o tra il Fisco e gli utenti che erano soggetti al pagamento dell'annata, come i proprietari dei mulini (34).

Ma l'esercizio delle funzioni di questi Magistrati, per quanto riguarda l'Olona, fu oltremodo ostacolato dall'essere stato questo fiume affidato, negli Statuti, specificamente ad un ufficiale, che ne aveva anche la tutela giuridica e fu ostacolato, ancora, dal fatto che nelle Nuove Costituzioni la giurisdizione sul fiume era stata data ad un senatore.

Questo diritto particolare sotto cui ricadeva l'Olona attivò, nella seconda metà del '500 fino ai primi del '600, una lunghissima controversia giurisdizionale tra il Senato ed il Magistrato Straordinario.

F. Studi, F. Lom. → Senato in Milano